

Protocollo G1.2025.0044547 del 12/11/2025

Protocollo M1.2025.0212774 del 12/11/2025
Ai Dipartimenti veterinari e SAOA
ATS della Regione Lombardia

e p.c.

Direzione Generale Agricoltura, Sovranità
Alimentare e Foreste
Andrea Massari

IZSLER – Direzione Generale

OEVR

Gruppo Operativo Territoriale (GOT)
Regione Lombardia

Oggetto: Trasmissione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la peste suina africana n. 7/2025.

Si trasmette in allegato l'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, Dott. Giovanni Filippini, recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana”.

Considerato il rango normativo superiore dell'Ordinanza nazionale, e nelle more dell'aggiornamento dei contenuti dell'Ordinanza della Direzione Generale Welfare n. 381 dell'11 settembre 2025 – “Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana” –, si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte a livello nazionale, aventi efficacia anche nel contesto regionale, e si allega una tabella sintetica e aggiornata delle modalità di gestione del cinghiale nelle diverse zone di restrizione, così come previste dagli articoli 3 e 4 (Allegato A) dell'Ordinanza n. 7/2025.

Inoltre, in relazione alla nuova definizione della “Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del Nord Italia” (Art. 5), si trasmettono in allegato gli elenchi dei Comuni ricadenti in tale zona, classificati come ZB, come da nota del CS PSA 1112-07/11/2025-CSPSA-MDS-P unitamente all'elenco di tutti i comuni compresi nelle zone di restrizione.

Si ricorda infine, che per garantire un corretto flusso informativo anche al fine di adempiere in modo puntuale alle rendicontazioni previste, tutti i campioni di cinghiali abbattuti, provenienti da zone di restrizione o nuove zone di depopolamento, devono essere accompagnati dalla scheda Piano regionale fauna selvatica, nella quale dovrà essere richiesto anche l'esame per PSA, ad integrazione di quello routinario per trichina.

Art. 3 - Zona di Controllo dell’Espansione Virale - Zona CEV

- Vietate le gare, le prove cinofile e l’attività di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale.
- È introdotta una deroga per autorizzare forme collettive di attività venatoria e di controllo verso altre specie, con più di tre operatori e più di tre cani in totale, limitatamente ai casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre, per le quali l’ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità.
- Nei Comuni della Zona CEV in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da oltre quattro mesi, è autorizzato il controllo faunistico del cinghiale mediante la tecnica della girata, con l’impiego di un cane limiere (abilitato alle prove di lavoro da giudice ENCI) e sei operatori abilitati.

Art. 4 - Depopolamento dei cinghiali

Applicabile alle Zone di Restrizione I e II

- È introdotta una deroga per autorizzare forme collettive di attività venatoria ~~controllo~~ verso altre specie, con più di tre operatori e più di tre cani in totale, nei casi relativi a mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre con brevetto ENCI.
- È consentito il controllo del cinghiale con forme collettive impieganti fino a tre cani e un massimo di venti operatori per ciascuna Unità di Gestione del Cinghiale (UDG) al giorno.

Disposizioni generali valide su tutto il territorio nazionale

- I regolamenti locali, provinciali o regionali non possono limitare, né spazialmente, né temporalmente, né operativamente, le attività venatorie e di controllo faunistico nei confronti del cinghiale nelle zone soggette a restrizione e nella Zona di riduzione della densità del cinghiale (art. 5), trattandosi di un atto normativo di rango superiore.
- Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (Zone di restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attività venatoria o di controllo verso altre specie in zone a minor rischio (Zone di restrizione I o zone indenni). In deroga, tali attività possono essere svolte nel rispetto dei requisiti previsti nell’Allegato 1 dell’Ordinanza, sezione “Operatori”.

Revoca delle precedenti limitazioni

- Revocata la limitazione relativa alla residenza venatoria;
- Revocato il divieto di controllo collettivo a seguito di positività alla PSA nelle Zone di restrizione II e III.

Art. 5 - Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia

- Definita l’estensione della zona: a partire dal bordo esterno della Zona CEV (o, se esterna, dalla Zona di restrizione I) è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km, ricadente in area indenne.
- In tale zona è autorizzata, in deroga all’art. 18 della Legge 157/1992, la caccia al cinghiale in tutte le sue forme nel periodo dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono trasmettere al Commissario Straordinario, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati di abbattimento del mese precedente, suddivisi per UDG, istituto faunistico (pubblico o privato) o Comune, indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target stabilito.

Art. 7 - Ricerca con cani

Elementi di novità:

- La selezione delle celle oggetto di ricerca deve essere effettuata su base mensile dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, in conformità con quanto previsto dall'Azione 3 del Piano Strategico, e inviata al Referente regionale della sorveglianza.
- Ai fini della selezione devono essere considerate la situazione epidemiologica, la direzionalità della malattia, la densità della popolazione di cinghiali, l'uso del suolo e altri elementi utili.
- La programmazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di nuovi casi più esterni.
- Entro il 24 di ogni mese, il Referente regionale della sorveglianza trasmette al Commissario Straordinario e all'ENCI la selezione delle celle e la programmazione degli interventi, che deve indicare:
 - numero di celle da battere per giornata (media: 3 celle per binomio cane-conduttore);
 - numero di accompagnatori (almeno 1 per ogni binomio cane-conduttore), con relativi riferimenti di contatto;
 - file geografici .gpx e .kmz (GPS Exchange Format) e mappa generale delle celle selezionate;
 - riferimenti di contatto dell'Autorità Competente Locale (ACL).

Art. 10 - Ulteriori misure di biosicurezza e di controllo nelle zone soggette a restrizione nel periodo a maggior rischio) e Art. 11 - Ulteriori misure di controllo nelle zone soggette a restrizione)

Gli articoli riguardanti la biosicurezza degli allevamenti suini ricadenti nelle zone di restrizione sono stati accorpati in un'unica sezione.

Allegato 1 - Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste suina africana e nella zona CEV.

- È stata inserita una specifica sugli obblighi degli operatori che attuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in zona di restrizione.
- Ai fini dell'autorizzazione, gli operatori abilitati devono trasmettere alla Polizia Provinciale (o all'ente regionale competente) un'autocertificazione attestante la partecipazione esclusiva agli interventi di depopolamento in zone ad alto rischio (Zone di restrizione II, III e Zona CEV).
- Per accedere alla deroga di cui all'art. 4, comma 4, per poter svolgere attività di controllo o caccia in zone a minor rischio (Zone di restrizione I o zone indenni), gli operatori devono autocertificare di non aver partecipato ad attività di controllo in zone ad alto rischio nei 15 giorni precedenti, indicando la zona di provenienza.
- Prima di partecipare ad attività di depopolamento in zone a minor rischio, i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare le prescrizioni dell'Allegato 3.

Allegato 3 - Protocollo attività addestramento cani e manifestazioni cinofile

L'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 7/2025 sostituisce integralmente l'Allegato 5 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 381 dell'11 settembre 2025.

Allegato A - Misure per la Gestione della Peste Suina Africana (PSA) ai sensi dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana

Disposizioni Comuni a Tutte le Zone

Ambito	Disposizioni
Formazione	Tutti gli operatori devono essere formati in materia di biosicurezza.
Attività	Tutte le attività (caccia, controllo faunistico, addestramento cani, prove e gare cinofile) devono rispettare i protocolli di biosicurezza.
Movimentazione	Vietata la movimentazione fuori dalle zone di restrizione e dalla Zona CEV di carne, prodotti e trofei di cinghiale.
Regolamenti locali/regionali	Non possono limitare le attività di controllo o caccia previste dall'Ordinanza n. 7/2025.

Zona di Controllo dell'Espansione Virale (Zona CEV)

Specie / Attività	Consentite	Vietate	Note / Condizioni
Cinghiale	- Attività di depopolamento selettivo (art. 19 L. 157/1992)	- Tutte le forme di caccia al cinghiale - Controllo faunistico collettivo - Gare, prove cinofile e addestramento cani nei confronti del cinghiale	Gli operatori devono inviare autocertificazione alla Polizia Provinciale dichiarando: • partecipazione esclusiva al depopolamento; • assenza di contatti con suini domestici. Eccezione: nei Comuni senza casi di PSA o con assenza da oltre 4 mesi è ammesso il controllo collettivo con: • 1 cane limiere ENCI e massimo 6 operatori.
Altre specie	- Caccia e controllo faunistico secondo le regole vigenti - Gare, prove cinofile e addestramento cani (eccetto cinghiale)	- Caccia collettiva con più di 3 operatori e 3 cani (eccetto mute per volpe/lepre con brevetto ENCI)	

Zone Infette e Restrizione II-III (non in Zona CEV)

Specie / Attività	Consentite	Vietate	Note / Condizioni
Cinghiale	- Tutte le forme di controllo faunistico (art. 19 L. 157/1992)	- Tutte le forme di caccia al cinghiale - Gare, prove cinofile e addestramento cani nei confronti del cinghiale	Interventi collettivi: massimo 20 operatori e 3 cani per UDG/giorno. Nessun intervento parallelo. Autocertificazione obbligatoria alla Polizia Provinciale: • partecipazione esclusiva al depopolamento; • assenza di contatti con suini.
Altre specie	- Caccia e controllo faunistico secondo le regole vigenti - Gare, prove cinofile e addestramento cani (eccetto cinghiale)	- Caccia collettiva con più di 3 operatori e 3 cani (eccetto mute per volpe/lepre con brevetto ENCI)	

Zone di Restrizione I (non in Zona CEV)

Specie / Attività	Consentite	Vietate	Note / Condizioni
Cinghiale	- Tutte le forme di controllo faunistico (art. 19 L. 157/1992)	- Tutte le forme di caccia al cinghiale - Gare, prove cinofile e addestramento cani nei confronti del cinghiale	Interventi collettivi: massimo 20 operatori e 3 cani per UDG/giorno. Autocertificazione obbligatoria alla Polizia Provinciale: • assenza di contatti con suini.
Altre specie	- Caccia e controllo faunistico secondo le regole vigenti - Gare, prove cinofile e addestramento cani (eccetto cinghiale)		Operatori provenienti da zone ad alto rischio (II-III, CEV) devono autocertificare di non aver partecipato ad attività di depopolamento nei 15 giorni precedenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente
FRANCESCO MARASCHI

11112025_ComunivsZoneVarievsUdG (1).xlsx

Nota_Revisione zona di riduzione della densita del
cinghiale_signed (1).pdf

Nota_CS_PSA_trasmissione ordinanza n. 7-2025 (1).pdf

Ordinanza 7 2025 Misure di eradicazione e sorveglianza
della peste suina africana._signed (1).pdf

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Mario Chiari Tel. 02/6765.6707